

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-633 del 09/02/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CLECA SPA per l'impianto destinato ad attività di Produzione di lievito, di preparati, pasticceria in generale, per brodo, sito in Comune di Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 797.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-654 del 09/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CLECA SPA** per l'impianto destinato ad attività di Produzione di lievito, di preparati, pasticceria in generale, per brodo, sito in Comune di Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 797.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **CLECA SPA** (C.F. 00395030208 e P.IVA 00395030208) per l'impianto destinato ad attività di Produzione di lievito, di preparati, pasticceria in generale, per brodo, sito in Comune di Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 797, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  5. Obbliga la società **CLECA SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **CLECA SPA** (C.F. 00395030208 e P.IVA 00395030208) con sede legale in Comune di Mantova (MN), viale Alighieri n. 30, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 797, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 26/09/2022 (Prot. n. 19527) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20558 del 11/10/2022 (pratica SUAP n. 114/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/10/2022 al PG/2022/167509 e confluito nella **Pratica SINADOC 34168/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM visti i contenuti della Domanda ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPR 59/2013, ha ritenuto opportuno indire, con nota PG/2022/174299 del 24/10/2022, una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/191467 del 21/11/2022 ha trasmesso, con riferimento alla matrice ambientale Emissioni in atmosfera, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/191469 del 21/11/2022 ha trasmesso, con riferimento alla matrice ambientale di Impatto Acustico, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- L'AUSL di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica con propria nota Prot.n. 38835 del 23/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/11/2022 al PG/2022/192782 ha comunicato l'assenza, per gli aspetti di competenza, di elementi di criticità ostativi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 113061 del 22/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022210112, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 1376 del 24/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2023 al PG/2023/12843, ha trasmesso parere favorevole urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 1381 del 24/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2023 al PG/2023/12850, ha trasmesso parere favorevole acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 1382 del 24/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2023 al PG/2023/12852, ha trasmesso parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti

pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 622,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteo in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00,
- Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 09/02/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CLECA SPA**  
**Comune di Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 797**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico S1 nella pubblica fognatura di via Galliani (afferente al depuratore comunale di via San Rocco) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue industriali e domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nello stabilimento e di acque reflue industriali provenienti dall’attività.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nella pubblica fognatura di acque bianche del comparto produttivo Fossatone:

- scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. (competenza amministrativa del Comune di Medicina. Vedi allegato parere al presente atto)

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque (Prot. n. 113061 del 22/12/2022), con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1382 del 24/01/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2023 al PG/2023/12852). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

12/10/2022 al PG/2022/167509).

-----  
Pratica Sinadoc 34168/2022

Documento redatto in data 09/02/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Rif. Prot. n. 19527/2022  
Tit. 06 Cat. 09  
*Trasmissione PEC*

**Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche in pubblica fognatura - Ditta CLECA S.p.a. via Leonardo Da Vinci n.797, Comune di Medicina (BO)**

#### IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista l'istanza di AUA - Prot.n. 19527/2022 del 26/09/2022 - presentata da sig. Carlo Zanetti, nato Bergamo (BG) il 03/05/1961 C.F.: ZNTCRL61E03A794I, in qualità di amministratore delegato della Ditta CLECA S.p.a. con sede legale in San Martino Dall'Argine Mantova (MN) via Dante Alighieri n.30, P.IVA: 00395030208, per le seguenti matrici ambientali:

- matrice scarichi acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche in pubblica fognatura;
- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs.152/2006;
- impatto acustico ai sensi della L. n.447/1995;

derivanti da attività di produzione prodotti da forno, ubicata nello stabilimento sito in Comune di Medicina (BO) via Leonardo Da Vinci n.797, registrata al Catasto Fabbricati di detto comune censuario al Foglio 129 Mappale 218 Sub.13-14-24;

Considerando che i lavori relativi al collegamento della rete fognaria del Comparto produttivo del Fossatone all'Impianto ricettore - Depuratore comunale di Medicina, sono conclusi e attualmente nella zona oggetto di intervento, Hera S.p.a. in qualità di Gestore SII, ha in gestione esclusivamente la rete di pubblica fognatura di tipo nero;

Considerato che la rete di pubblica fognatura delle acque bianche, risulta di proprietà ed attualmente in gestione dello scrivente Comune di Medicina;

Vista il parere condizionato rilasciato da Hera S.p.a. – prot.n. 88692/22 del 12/10/2022 (ns. prot.n. 25239/2022 del 22/12/2022) relativo al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura, allegato quale parte integrante alla presente autorizzazione;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III art.107 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Vista la DGR 286/2005 e 1860/2006 “Direttiva indirizzi e linee guida per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne”;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 4 - approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Vista la documentazione agli atti;

### **AUTORIZZA**

Il sig. Carlo Zanetti, nato Bergamo (BG) il 03/05/1961 C.F.: ZNTCRL61E03A794I, in qualità di amministratore delegato della Ditta "CLECA S.p.a." per l'impianto dello stabilimento sito in Comune di Medicina (BO via Leonardo Da Vinci n.797:

- **ad immettere attraverso gli allacciamenti esistenti in pubblica fognatura di acque bianche, esclusivamente le immissioni di acque meteoriche di tetto e di piazzali non contaminate;**
- **ad immettere in rete di pubblica fognatura di tipo nero, i reflui industriali e domestiche, derivanti dallo stabilimento per attività di produzione prodotti da forno, in particolare produzione di lievito, di preparati per insaporitori e per brodo, ubicato in via Leonardo Da Vinci n.797, Medicina (BO);**

In particolare:

- viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Galliani l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue industriali e acque reflue domestiche;
- devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria: - PC1 pozzetto campionamento;
- lo scarico in pubblica fognatura contraddistinto in planimetria al punto S1 dovrà avere portata massima pari a 1 litro/sec;
- la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti degrassatori a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
- Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello

scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

- al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

È in ogni caso, fatto obbligo:

- osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione
- rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- rendere disponibile il presente parere autorizzativo a richiesta degli organi di controllo;
- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sugli scarichi autorizzati e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente parere autorizzativo e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, in materia ambientale, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-AACM ai fini del rilascio di AUA.

IL RESPONSABILE  
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA  
**Dott.ssa Jessica Torri**  
(Documento firmato digitalmente)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 22 dicembre 2022  
Prot. n. 0113061/22

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Spett.li  
COMUNE DI MEDICINA  
Servizi alle Imprese e Cultura - Sportello  
Unico Attività Produttive  
PEC: [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

e pc.  
ARPAE  
Area Autorizzazioni Concessioni  
metropolitana  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.88692/22 del 12/10/2022**  
**Pa&S n.21/2022**

**Oggetto:** Istanza di AUA Società **CLECA SPA - zona intervento: Medicina Loc. Fossatone (BO) Via L. Da Vinci nc.797\_Stabilimento con attività di produzione preparati insaporitori e preparati per brodo – in pasta, granulare e in cubetti, con annessi uffici**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CLECA SPA - nella figura di Carlo Zanetti in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Mantova – Loc. San Martino Dall’Argine (MN) Viale Alighieri nc.30 P.Iva: 00395030208**
- Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico: **Medicina Loc. Fossatone (BO) Via L. Da Vinci nc.797**
- Destinazione d’uso dell’insediamento: **produzione preparati per insaporitori e preparati per brodo (in pasta, granulare e in cubetti)**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico:
- **Acque reflue industriali da lavaggio impianti – attrezzature, contro lavaggio impianto addolcitore**
- **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Trattamento acque di processo: pozzetto degrassatore**
  - **Trattamento reflui civili: fossa imhoff, pozzetto degrassatore**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo nero di Via P. Galliani**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Medicina (Bo) - Via San Rocco**

Vista la documentazione allegata alla domanda comprensiva di:

- Elaborato grafico – Schema Fognatura;
- Relazione tecnica;
- Schede di sicurezza materie prime;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti relativamente al titolo abilitativo scarichi, ovvero che la risorsa idrica è utilizzata per le attività domestiche (18%), per la preparazione dei brodi (2 %) e in maggior parte (80% del totale prelevato) a corredo del processo produttivo per il lavaggio degli impianti /attrezzature;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DPR 227/2011;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

**Considerati** i seguenti dati impiantistici relativamente alla rete fognaria pubblica in gestione alla scrivente Hera Spa ed ai suoi impianti principali, ovvero:

- o nella zona oggetto di intervento Hera Spa, in qualità di Gestore SII, ha in gestione esclusivamente la rete di pubblica fognatura di tipo nero (diametro DN 200);
- o l'Impianto ricettore – Depuratore di Medicina (BO) - ha una potenzialità di trattamento pari a 16.000 AE;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Galliani l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue industriali e acque reflue domestiche;

2) devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

4) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:  
- PC1 pozzetto campionamento

5) lo scarico in pubblica fognatura contraddistinto in planimetria al punto S1 dovrà avere portata massima pari a 1 litro/sec;

6) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti degrassatori a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

7) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;

8) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

9) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello

scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

10) al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/ldr;

11) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

12) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

13) Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

14) le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

**Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura o pubblica fognatura non Gestita da Hera Spa.**

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico  
Responsabile Area Bologna  
Ing. Paolo Gelli  
(firmato digitalmente)

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CLECA SPA**  
**Comune di Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 797**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione preparati per brodo svolta dalla società CLECA Spa nello stabilimento posto in comune di Medicina, loc Fossatone, via Leonardo Da Vinci n° 797 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società CLECA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: MISCELATORE AUTOMATICO

Portata massima .....	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7,5 m
Durata massima .....	8 h

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

## 2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo

devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

### 3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle

attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

#### 4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità

Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## **5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **6. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli

organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/10/2022 al PG/2022/167509).

-----

Pratica Sinadoc 34168/2022

Documento redatto in data 01/02/2023

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CLECA SPA**  
**Comune di Medicina (BO), via Leonardo da Vinci n. 797**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società CLECA SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Medicina (Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11/03/2016) per l'attività di produzione preparati per insaporitori e preparati per brodo.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/191469 del 21/11/2022.
- Visto il parere acustico del Comune di Medicina con nota Prot. n. 1381 del 24/01/2023, con prescrizioni (agli atti di ARPAE in data 24/01/2023 al PG/2023/12850)

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/191469 del 21/11/2022, con parere acustico favorevole con prescrizioni Prot. n. 1381 del 24/01/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/01/2023 al PG/2023/12850). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/10/2022 al PG/2022/167509).
- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Luglio 2022 dal sig. Vittorio Colamussi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CLECA SPA relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 12/10/2022 al PG/2022/167509).

-----

Pratica Sinadoc 34168/2022

Documento redatto in data 09/02/2023

Rif. Prot. n. 19527/2022  
Tit. 06 Cat. 09  
Pratica Suap n. **114/2022**  
*trasmissione PEC*

**Oggetto: nulla osta matrice impatto acustico per rilascio nuova A.U.A. - Ditta CLECA S.p.a. via Leonardo Da Vinci n.797, Comune di Medicina (BO)**

Vista l'istanza di AUA - Prot.n. 19527/2022 del 26/09/2022 - presentata da sig. Carlo Zanetti, nato Bergamo (BG) il 03/05/1961 C.F.: ZNTCRL61E03A794I, in qualità di amministratore delegato della Ditta CLECA S.p.a. con sede legale in San Martino Dall'Argine Mantova (MN) via Dante Alighieri n.30, P.IVA: 00395030208, per le seguenti matrici ambientali:

- matrice scarichi acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche in pubblica fognatura;
- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs.152/2006;
- impatto acustico ai sensi della L. n.447/1995;

derivanti da attività di produzione prodotti da forno, ubicata nello stabilimento sito in Comune di Medicina (BO) via Leonardo Da Vinci n.797, registrata al Catasto Fabbricati di detto comune censuario al Foglio 129 Mappale 218 Sub.13-14-24;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM Distretto metropolitano – sede di Imola, SINADOC 34168/2022 (ns. Prot. n. 23109/2022 del 22/11/2022), allegato alla presente quale parte integrante;

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11.03.2016;

Vista la documentazione agli atti;

**nulla osta**

dal punto di vista acustico, in merito alle sorgenti sonore derivanti dall'attività di produzione prodotti da forno, in particolare produzione di lievito, di preparati, pasticceria in generale, prodotti per brodo, ubicata in via Leonardo Da Vinci n.797, Medicina (BO);

con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione della nuova attività, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpa Distretto Pianura Imola - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-AACM ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Responsabile  
Servizi alle Imprese e Cultura  
***Dott.ssa Jessica Torri***  
(Documento Firmato digitalmente)

**Sinadoc 34168/2022**

**Spett.**

**Comune di Medicina**

**AREA SERVIZI ALLE IMPRESE E  
CULTURA**

**Sportello Unico Attività Produttive**

**PEC: [suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)**

**e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana  
Unità AUA ed acque reflue  
c.a. Luca Piana**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Ditta CLECA SPA, via Leonardo Da Vinci 797 – Medicina (BO). Parere su  
valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di istanza  
di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.114/2022).**

In merito all'attività di produzione di lievito, di preparati, pasticceria in generale, per brodo, **Ditta Cleca spa**, nel comune di Medicina, in Via Leonardo da Vinci 797, con riferimento alla domanda di nuova AUA inviata da codesto Ufficio con nota agli atti di ARPAE al PG/2022/167509 del 12/10/2022 e indizione, da parte di Arpae AACM, della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art 14, comma 2, della Legge 241/1990 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona (agli atti ARPAE PG/2022/174299 del 24/10/2022), si è presa visione della valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta e redatta a firma del tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, Vittorio Colamussi.

La ditta Cleca spa, che ha come amministratore delegato il sig. Carlo Zanetti, ha fatto domanda di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione/nulla osta in materia di acustica.

L'attività di CLECA spa consisterà nella produzione di lievito, di preparati, pasticceria in generale, per brodo; i prodotti alimentari si possono raggruppare nelle seguenti tipologie: preparato

per brodo «in pasta», preparato per brodo «granulare», insaporitori, preparato per brodo «in cubetti pressati».

La relazione tecnica presentata ha come scopo la valutazione della compatibilità del territorio rispetto al progetto in esame; lo studio previsionale dell'impatto acustico si focalizza sull'area in cui sorge l'attività, confrontando la situazione acustica attuale con quella previsionale post operam.

L'azienda sorge all'interno del comparto artigianale di Medicina, in Via L. Da Vinci n.797 presso la località Fossatone. Il sito è organizzato in un capannone principale che ospita gli uffici e il reparto produttivo ed un capannone adiacente utilizzato come deposito.

L'area limitrofa allo stabilimento in oggetto è occupata quasi esclusivamente da insediamenti industriali-artigianali: sul fronte nord si sviluppa un lotto artigianale privo di edifici, sul fronte est è presente un lotto artigianale con un opificio artigianale, sul fronte sud si individua, oltre il confine, un opificio industriale in parte utilizzato dalla Cleca stessa come deposito e per la restante parte utilizzato da altra ditta, sul fronte ovest si sviluppa Via L. Da Vinci n.797 strada a servizio del comparto industriale.

Ai sensi della zonizzazione acustica del Comune di Medicina, il lotto in esame, ricade in un'area di Classe V "*Aree a prevalentemente industriali*". Non sono stati individuati ricettori di tipo abitativo.

Tra le principali sorgenti acustiche esterne ascrivibili alla ditta attualmente si possono elencare le seguenti: compressori sulla facciata est e sud, traffico di mezzi pesanti.

Il progetto prevede la messa in opera di un nuovo punto di emissione (E1) completo di filtro ed aspiratore a servizio del reparto di miscelazione automatica. L'elettroventilatore avrà una rumorosità prevista di 88,5 dB(A) a 1 m.

L'attività della ditta è esclusivamente diurna. Il traffico indotto di mezzi pesanti e corrieri presenta punte massime pari a 6 mezzi al giorno.

L'analisi della rumorosità esistente, funzionale alla modellizzazione del quadro ante operam si è basata sulle misure effettuate in una campagna di monitoraggio, effettuata dal tecnico incaricato in data 11 Ottobre 2021, presso i limiti di proprietà dell'area.

Il tecnico dichiara che, sulla base delle proprie valutazioni, nello scenario post operam la sorgente acustica individuabile nel nuovo punto emissivo previsto non impatterà significativamente sul clima acustico attuale, già conforme alla classe acustica di appartenenza.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione della nuova attività, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Pianura Imola - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**